



AVVISO AI CITTADINI

INFORMATIVA I.C.I. 2011

CHI PAGA L'ICI

Devono pagare l'ICI i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta.
Nella locazione finanziaria (leasing) soggetto all'ICI è il locatario.

QUANDO SI PAGA

I cittadini possono pagare l'imposta in due rate:

- ❖ **ENTRO IL 16 GIUGNO 2011** : l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.
- ❖ **DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2011** : con la seconda rata il cittadino deve versare la parte rimanente dell'imposta, comprensiva del conguaglio sulla prima rata, in pratica deve ricalcolare l'imposta dovuta in base alle aliquote e alle detrazioni dell'anno 2011 e detrarre quanto versato in acconto.

I cittadini possono comunque pagare l'intera imposta entro il 16 giugno 2011, applicando le aliquote e le detrazioni previste per il 2011.

Casi particolari:

Successioni : In caso di morte del proprietario, gli eredi possono effettuare il versamento della rata scaduta entro il sesto mese successivo al decesso. L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.

Cittadini residenti all'estero: I cittadini italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2011. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3% calcolato sulla prima rata.

Aliquote per il 2011

Si precisa che per l'anno 2011 sono state confermate le aliquote in vigore per l'anno 2010 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 21.02.2008:

- a) **4,5 per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- b) **4,0 per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ubicate nella zona interessata dalla presenza della discarica comunale di Via Filissine (Frazione Balconi), così come delimitata da planimetria allegata alla deliberazione di G.M. n° 33 del 15.02.2006.
- c) **7 per mille** per tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli;

Detrazione per l'abitazione principale

Alla somma dovuta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 devono essere sottratti **103,29 euro**.

I valori attribuiti alle aree edificabili per l'anno 2011 sono disponibili presso il nostro ufficio.

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per informazioni più dettagliate e fornitura dei modelli e dei bollettini di versamento rivolgersi presso:

Pescantina Servizi srl
Via Madonna 55
37026 Pescantina
Tel. 045/6704567 Fax 045/7158944

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30
martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 – dalle 14,00 alle 17,00

DOVE SI PAGA

I pagamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini postali oppure tramite modello F24 in tutti gli Istituti di Credito o Uffici Postali. Ricordiamo comunque che il conto corrente postale dedicato è il seguente: **C/C n° 69125474** intestato a **PESCANTINA SERVIZI SRL – ICI ORDINARIA**

Dove pagare:

- ❖ Presso tutti gli uffici postali;
- ❖ Presso gli uffici di **Pescantina Servizi srl**, Via Madonna n° 55, 37026 Pescantina;
- ❖ Presso gli sportelli della **Banca Valpolicella**, Credito Cooperativo di Marano, Via della Filanda n° 17, 37026 Pescantina;
- ❖ Presso gli sportelli della **Banca di Verona**, Credito Cooperativo Cadidavid, Via A.Vivaldi n° 2, Fraz. Settimo 37026 Pescantina;

Arrotondamenti

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento **all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (Esempio: importo calcolato € 210,49 importo da versare € 210,00; oppure : importo calcolato € 210,50 importo da versare € 211,00).

ESENZIONI

Ai sensi del decreto legge n° 93/2008 convertito in Legge n° 126/2008 del 24/07/2008 sono esenti dall'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1,A8,A9). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella della residenza anagrafica. Sono da considerare pertinenze dell'abitazione principale gli immobili che, a norma dell'art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa , in modo durevole a suo servizio od ornamento.

L'esenzione spetta anche per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli). Per usufruire di tale esenzione è necessario presentare c/o i nostri uffici, la dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68 attestante il rapporto di parentela.